



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOSOMATICA
OSPEDALE CRISTO RE - CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS**
*Psicoanalisi - Terapia Basata sulla Mentalizzazione - Terapia Cognitivo-Comportamentale
Mente - Corpo - Relazione*

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

La Scuola di Formazione Psicosomatica dell'Ospedale "Cristo Re", part. Iva 01067031003 con sede legale presso l'Ospedale "Cristo Re" Via delle Calasanziane, n° 25 00167 Roma, - legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica con D.M. del 9/10/2001, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana in data 7/11/2001, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dall'Amministratore Delegato dell'Ospedale "Cristo Re" nella persona del Dr. Massimo Miraglia, nato Roma il 04/10/1970 per la carica domiciliato presso l'Ospedale Cristo Re sito in Via delle Calasanziane n° 25 – 00167 P.IVA 11588991007

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (ASL), con sede legale in Via Carducci, 35, C.F./P.IVA 01258180957, rappresentata dal Direttore Generale Dr Angelo Maria Serusi, ivi domiciliato per la sua carica, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 Giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n.1859.

Che il Decreto 25 Marzo 1998, n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/06/1997 n.196, sui tirocini formativi e di orientamento" all'art. 4 comma 2 stabilisce: "i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotore e i datori di lavoro pubblici e privati".

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 Giugno 1997, n.196, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 3 studenti specializzandi per 150 ore per anno accademico in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola di Formazione Psicosomatica dell'Ospedale "Cristo Re", ai sensi dell'art. 5 del c.d.l. attuativo dell'art. 18 della legge n.196 del 1997. Il tirocinante deve presentare certificato di iscrizione al proprio ordine professionale, ovvero per gli iscritti al primo anno di Specializzazione, l'iscrizione al proprio ordine professionale si intende formalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi- art. 7 comma 2 Decreto 509 dell'11 Dicembre 1998.

Articolo 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- Il tirocinio formativo, secondo il decreto dell'11 Dicembre 1998 n.509, prevede che il tirocinante svolga attività psicoterapeutica e psicologica clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e che siano presenti operatori, psicologie e psicoterapeuti che svolgano dette attività per gli specializzandi in psicoterapia.
Durante lo svolgimento del tirocinio quindi l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

